



# Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi

A.C. 849 e abb.

Nota di verifica n. 41  
14 marzo 2023

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	849
Titolo:	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

La proposta di legge in esame reca l'autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica AC 3307 presentato dal Governo nella XVIII legislatura, il cui esame non è stato concluso. Nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione (seduta dell'8 marzo 2022), la rappresentante del Governo, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, ha fatto presente che la quota annua per il funzionamento della Convenzione di Vienna sarebbe decorsa a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento; la Commissione Bilancio ha indi espresso parere favorevole con una sola condizione afferente la decorrenza degli oneri e delle corrispondenti coperture.

Al provvedimento in esame è stato tardivamente abbinato il disegno di legge C 923, Governo, corredato di relazione tecnica, avente ad oggetto la ratifica della medesima Convenzione di Vienna, i cui contenuti sono identici a quelli del predetto provvedimento ad esclusione dell'articolo 4 (disposizioni finanziarie) che reca una diversa quantificazione degli oneri e una diversa articolazione temporale: nella seguente scheda si dà conto delle differenze relative alla disposizione e alla relazione tecnica.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari sono state pertanto utilizzate:

- la relazione tecnica presentata dal Governo nella scorsa legislatura (AC 3307);
- la relazione tecnica riferita all'atto C 923, Governo.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Atto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalle relazioni tecniche. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nelle relazioni tecniche.

## Oneri quantificati dal provvedimento

Disposizione di riferimento	Oneri valutati
<b>Art. 4</b> disegno di legge di ratifica	euro 10.680 annui a decorrere dal 2022 (atto C 849, ora in esame)  euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023 (atto C 923)

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ATTO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLE RELAZIONI TECNICHE
<p><b>Articoli 1-15:</b> dopo aver indicato lo scopo della Convenzione, ossia il reciproco riconoscimento – fra gli Stati contraenti – dei rispettivi controlli e marchiature (<u>articolo 1</u>), si precisa il campo di applicazione della Convenzione (<u>articolo 2</u>). Vengono stabilite le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione (<u>articolo 3</u>) e vengono esclusi dall'applicazione dei benefici derivanti dalla Convenzione gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati (<u>articolo 4</u>). Ciascuno Stato contraente deve riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, dei quali uffici si indicano i requisiti per il riconoscimento, che lo Stato membro notifica al Depositario della Convenzione (attualmente – si rammenta – il Regno di Svezia) (<u>articolo 5</u>).</p> <p>Gli Stati contraenti possono eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa (<u>articolo 6</u>) e delegano il Depositario a registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi (<u>articolo 7</u>).</p> <p>Gli Stati contraenti devono dotarsi di una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio (<u>articolo 8</u>), con la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente non corrispondente ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima (<u>articolo 9</u>).</p> <p>Viene istituito il Comitato permanente (<i>Standing Committee</i>), ove è rappresentato ciascuno Stato contraente, e si precisano compiti e modalità operative (<u>articolo 10</u>). Inoltre, si dispone la procedura di modifica della Convenzione (<u>articolo 11</u>), le condizioni per l'adesione alla Convenzione (<u>articolo 12</u>), la dichiarazione di ogni Stato contraente di comprendere o escludere dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali (<u>articolo 13</u>), le modalità di recesso (<u>articolo 14</u>) e quelle di ratifica (<u>articolo 15</u>).</p> <p>Infine, negli allegati sono riportate le definizioni dei termini utilizzati (<u>Allegato 1</u>) e la disciplina</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> riferita all'AC 3307 della XVIII legislatura afferma che dall'adesione alla Convenzione in esame derivano i seguenti oneri a carico della finanza pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione, che è garantita dal Comitato permanente (c.d. <i>Standing Committee</i>) istituito ai sensi dell'articolo 10 della medesima Convenzione;</li> <li>• le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del suddetto Comitato permanente.</li> </ul> <p>Per quanto concerne la quota annua per il funzionamento della Convenzione, la previsione di spesa per i costi di Segreteria a carico degli Stati contraenti è fissata in <u>franchi svizzeri 8.900 annui</u>. Pertanto, tenendo in conto possibili fluttuazioni del tasso di cambio euro/franco svizzero, il contributo obbligatorio dell'Italia può essere prudenzialmente valutato in <u>euro 8.000 annui</u> (al tasso di cambio di 1,11).</p> <p>Si evidenzia che la <u>relazione tecnica</u> riferita all'AC 923 della presente legislatura afferma invece che la previsione di spesa per i costi di Segreteria a carico degli Stati contraenti è fissata in <u>franchi svizzeri 9.345 annui</u>, a seguito dell'ultima decisione del Comitato permanente degli Stati membri, riunito il 13 settembre u.s. a Ginevra, che ha introdotto un incremento generale del 5% della quota annua per il funzionamento della Convenzione a partire dal 1° gennaio 2023, previamente fissata ad 8.900 CHF. Pertanto, tenendo in conto possibili fluttuazioni del tasso di cambio franco svizzero/euro, il contributo obbligatorio dell'Italia può essere prudenzialmente valutato in <u>euro 10.373 annui</u> (al tasso di cambio di 1,11, approssimato per eccesso).</p> <p>Le predette <b>relazioni tecniche</b> affermano, poi ambedue quanto segue nei medesimi termini. Per quanto concerne invece le spese di missione, il Comitato permanente si riunisce due volte l'anno nei Paesi parte della Convenzione, tutti situati in territorio europeo o nel bacino Mediterraneo. A titolo esemplificativo, le sedi individuate per le riunioni del 2020 sono state Danzica (Polonia) e Ginevra (Svizzera).</p> <p>Le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato permanente (2 riunioni all'anno, a decorrere dal 2021) sono quantificate come segue:</p>

dell'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti (Allegato II).

- la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente appartenenti al MISE e la durata delle riunioni sarà di 2 giorni;
- spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma – Ginevra (o altra città ospitante): euro 300 x 2 persone x 2 riunioni: euro 1.200;
- spese di pernottamento: euro 180 x 2 persone x 1 notte x 2 riunioni: euro 720;
- spese di vitto: euro 95 x 2 persone x 2 giorni x 2 riunioni: euro 760;
- TOTALE euro 2.680.

Non derivano nuovi o maggiori oneri, invece, dall'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 della Convenzione, concernenti l'identificazione e l'operatività degli Uffici del saggio, poiché tali funzioni verranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da alcuni degli Uffici del saggio del sistema camerale già operanti in base al D.P.R. n. 150/2002 (regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 251/1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi).

Le due relazioni tecniche concludono dunque l'esposizione ribadendo che l'onere totale derivante dalla ratifica della Convenzione di Vienna sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi deriva dalla somma delle spese di missione degli oneri valutati per il versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale e descrivendo la disposizione di copertura.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 3:</b> prevede che gli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 150/2002, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>
<p><b>Articolo 4:</b> prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione, valutati in <u>euro 10.680 annui a decorrere dal 2022</u>, si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p> <p>Si evidenzia che <b>l'articolo 4 dell'atto C 923</b> prevede invece che agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione, valutati in <u>euro 13.053</u></p>	

annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**Articolo 5:** prevede che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che l'Accordo in esame riguarda l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. La presente proposta riproduce il testo dell'AC 3307, di iniziativa governativa, presentato alla Camera nella scorsa legislatura e il cui iter parlamentare non è stato concluso.

L'onere totale derivante dalla ratifica della Convenzione di Vienna discende dall'articolo 10 della Convenzione medesima ed è valutato in 10.680 euro annui a decorrere dal primo anno di applicazione dell'accordo, derivanti dalle spese di missione e dal versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale.

La relazione tecnica presentata nella scorsa legislatura forniva gli elementi informativi sottostanti alle stime dell'onere: detti elementi erano coerenti con altre convenzioni di analogo tenore. Nel corso dell'esame parlamentare, la Commissione Bilancio – preso atto di un chiarimento del Governo – ha espresso sul testo parere favorevole con una sola condizione afferente la decorrenza degli oneri e delle coperture.

In proposito, andrebbe dunque acquisito un chiarimento circa la perdurante validità degli elementi forniti dalla predetta relazione tecnica nel corso della precedente legislatura, tenuto conto che alcuni di essi dipendono da fattori variabili, come ad esempio il tasso di cambio del franco svizzero che risulta al momento sensibilmente diverso da quello assunto a riferimento dalla relazione tecnica allegata al provvedimento presentato nella scorsa legislatura. In particolare dovrebbe essere chiarito se la quantificazione dell'onere debba essere allineata a quella risultante dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge C 923 recentemente presentato dal Governo.

Sulle restanti disposizioni della Convenzione e della proposta di legge di ratifica, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalle due relazioni tecniche e considerate le clausole di invarianza finanziaria riportate agli articoli 3 (sugli uffici del saggio del sistema camerale) e 5 (riferita al complesso della Convenzione ad eccezione dell'articolo 10, sopra commentato) del disegno di legge di ratifica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 4, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione oggetto di ratifica, derivanti dalla corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione medesima e dalle spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato permanente di cui al medesimo articolo 10, valutati in 10.680 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2022 e non essendo il provvedimento incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196<sup>[1]</sup>, nonché tenuto conto della natura degli oneri in oggetto<sup>[2]</sup>, fermo restando quanto rappresentato in ordine alla quantificazione degli oneri, appare necessario aggiornarne la decorrenza, nonché la relativa copertura finanziaria prevedendo che ad essi si provveda, a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2023-2025, che reca le occorrenti disponibilità. Sul punto, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si rileva, infine, che l'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima

Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

[1] Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo". L'elenco di tali slittamenti è stato trasmesso alle Camere in data 1° febbraio 2023.

[2] In tal senso, si veda il parere espresso dalla Commissione V Bilancio della Camera dei deputati nella seduta dall'8 marzo 2022, nel corso della quale la rappresentante del Governo ha chiarito che la quota annua per il funzionamento della Convenzione in titolo decorrerà a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.